



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE
DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027

Intervento SRD11 – Investimenti non produttivi forestali, **Azione 1**: Tutela dell'ambiente, adattamento al cambiamento climatico e conservazione del paesaggio. Aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (UE) n. 2022/2472 - SA. 109376.

L'Intervento intende incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in particolare di servizi ecosistemici di regolazione.

Obiettivi

Aumentare la biodiversità e la resilienza delle foreste ed una loro maggiore fruibilità che unisca svago, salute ed educazione ambientale.

Destinatari del bando

- Proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
- Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale.

Annualità

2023

Dotazione finanziaria assegnata

Euro 2.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

Giovedì 19 settembre 2024, ore 13,00.

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: dott. for. Giulio Cicalè – Funzionario della *Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Settore Forestazione e politiche faunistico venatorie* – SDA AP/FM.

Telefono 0735-655649 – **Indirizzo mail:** giulio.cicale@regione.marche.it – **PEC:** regione.marche.cmi@emarche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	8
3. Ambito territoriale	8
4. Dotazione finanziaria	8
5. Descrizione del tipo di intervento	8
5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto	8
5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente	8
5.1.2 Requisiti dell'impresa	8
5.1.3 Requisiti del progetto	9
5.2 Tipologie di investimento	11
5.2.1 Regole da rispettare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture	11
5.3 Spese ammissibili e non ammissibili	12
5.3.1 Spese ammissibili	12
5.3.2 Spese non ammissibili	13
5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto	14
5.4.1 Entità dell'aiuto	14
5.5 Selezione delle domande di sostegno	14
5.5.1 Criteri di selezione delle domande	14
5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria	16
6. Fase di ammissibilità	16
6.1 Presentazione della domanda di sostegno	16
6.1.1 Modalità di presentazione delle domande	16
6.1.2 Termini per la presentazione delle domande	17
6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda	17
6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	21
6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria	21
6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente	22
6.2.3 Richiesta di riesame	23
6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria	23
6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità	23
7 Fase di realizzazione e pagamento	24
7.2 Variazioni progettuali	24
7.2.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale	25
7.2.2 Documentazione da allegare	25
7.2.3 Istruttoria delle domande	26

7.3	Modifiche progettuali non sostanziali	26
7.4	Domanda di pagamento dell'anticipo	26
7.4.1	Presentazione delle domande.....	27
7.4.2	Istruttoria delle domande.....	27
7.5	Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)	27
7.5.1	Presentazione delle domande.....	28
7.5.2	Istruttoria delle domande.....	29
7.6	Domanda di pagamento di saldo	29
7.6.1	Istruttoria delle domande.....	31
7.7	Impegni dei beneficiari	32
7.7.1	Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.....	32
7.8	Controlli e sanzioni	33
7.9	Richieste di riesame e presentazione di ricorsi	33
7.10	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	34

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Autorità di Gestione: organismo responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione degli interventi del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 della Regione Marche ed è individuata nel Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale.

Beneficiario: soggetto la cui domanda di sostegno risulta finanziabile con l'approvazione della graduatoria, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni oggetto del sostegno.

Bosco/Foresta: qualsiasi terreno coperto da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale ed in qualsiasi stadio di sviluppo, con un'estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati, una larghezza media non inferiore a 20 metri ed una copertura, intesa come area di incidenza delle chiome, non inferiore al 20 per cento, con misurazioni effettuate dalla base esterna dei fusti. Sono compresi tra i boschi le tartufaie controllate e la macchia mediterranea aventi le predette caratteristiche. Non costituiscono bosco i parchi urbani, i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti di frutticoltura e di arboricoltura da legno, le tartufaie coltivate, i vivai e gli orti botanici.

Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, nel caso di strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

Cantierabilità: sono cantierabili le proposte di investimento che, al momento della presentazione della domanda, sono corredate di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta, pareri, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA, permesso di costruire, ecc.).

Codice Unico di Identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione.

Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI): comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria, esamina le richieste di riesame della domanda a seguito della presentazione di memorie scritte. È costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale dell'Intervento SRD11.

Computi metrici semplificati: computi metrici elaborati dal tecnico abilitato (liberi professionisti iscritti agli Ordini e Collegi competenti nelle materie di interesse nell'elaborazione delle proposte progettuali) tramite il sistema regionale SIAR applicando i costi unitari di riferimento.

Costi unitari di riferimento: valori adottati dalla Regione Marche per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e resi disponibili nell'ambito del SIAR.

Conto Corrente Dedicato: conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario ed utilizzato per effettuare tutti i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo e presente nel fascicolo aziendale.

Decisione individuale di concedere il sostegno: provvedimento con il quale viene approvata la graduatoria unica regionale e concesso il contributo ai beneficiari che occupano una posizione utile in graduatoria.

Demarcazione: termine indicato per definire la delimitazione degli investimenti che possono essere finanziati con più Regolamenti Comunitari.

Domanda di sostegno: domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di aiuto in materia di Sviluppo Rurale.

Domanda di pagamento: domanda che il beneficiario presenta per ottenere il pagamento.

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale¹.

FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Gestione Sostenibile delle foreste (GFS): Il rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, viene garantito dalle prescrizioni normative e regolamentarie disposte a livello nazionale dal decreto legislativo n. 34/2018 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) e dalle normative e regolamenti forestali delle Regioni e Province Autonome.

Ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 34/2018, l'esecuzione sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, di ogni intervento selvicolturale (in attuazione o in assenza di un Piano di gestione forestale o strumento equivalente) viene autorizzata dagli enti territoriali competenti in materia, ed è comunque sempre subordinata al rispetto dei principi di GFS. Le informazioni pertinenti il rispetto dei criteri di GFS sono inoltre deducibili dagli strumenti di pianificazione vigenti (quali i Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti) e dagli atti autorizzativi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

In assenza degli strumenti di pianificazione o strumenti equivalenti, l'approvazione e l'esecuzione dei singoli interventi selvicolturali è sempre e comunque subordinata al rispetto della normativa vigente, che attesta, mediante il rilascio del provvedimento o l'accettazione della Dichiarazione di inizio dei lavori selvicolturali, se prevista ed applicabile all'istanza dell'avente diritto, la conformità di questi alla gestione sostenibile delle foreste quale definita dalla conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste (MCPFE) in Europa del 1993, nonché alle eventuali specifiche autorizzazioni di dettaglio.

In considerazione di quanto evidenziato, viene previsto a livello nazionale e regionale che il sostegno al settore forestale, solo per le proprietà od aziende forestali con superfici in proprietà o possesso superiori a 100 ettari, è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti il rispetto dei principi di GFS provenienti da un Piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente. Al di sotto di tale soglia o in assenza di questi strumenti, le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, vengono comunque garantire dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari nazionali e regionali, e deducibili anche in sede di domanda di sostegno con la predisposizione del "Piano di investimento", volto a fornire elementi utili anche alla valutazione dell'efficacia dell'operazione e per il raggiungimento delle finalità e obiettivi del PSP nazionale e del CSR Marche, con riferimento alla SRD11.

¹Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020).

Imprese forestali titolari e/o esecutrici dei lavori: impresa, singola o associata, iscritta nel registro di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, della Camera di commercio territorialmente competente, che esercita un'attività economica nel settore forestale della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali, nella gestione, difesa e tutela del territorio, nonché nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi e non legnosi del bosco, fornendo anche servizi in ambito forestale e ambientale, indipendentemente dalla sua forma giuridica (raccomandazione 2003/361/CE della Commissione) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente. Possono essere iscritte, se ne hanno i requisiti, all'Albo regionale delle imprese forestali di cui all'art. 9 della L.r. n. 6/2005 ed atti attuativi.

Investimenti non produttivi in foresta: investimenti volti a valorizzare e incrementare i servizi ecosistemici forniti dalle foreste, perseguendo impegni di tutela ambientale e paesaggistica, di miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, di tutela, di assetto idrogeologico, e valorizzazione turistico, ricreativo e culturale, senza escludere i benefici economici nel lungo termine nella produzione legnosa e/o di prodotti forestali non legnosi.

Investimenti produttivi in foresta: Investimenti materiali e immateriali per il settore forestale in grado di generare, anche nel breve periodo, un aumento del valore economico delle foreste o della redditività dell'azienda/impresa agricola o forestale. Gli investimenti sono funzionali a garantire inoltre un efficace tutela, gestione e valorizzazione ambientale e paesaggistica del patrimonio forestale.

Impresa in Difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:²

a) nel caso di società a responsabilità limitata qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sotto scritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;

b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;

c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;

d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni: i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Nell'ambito delle operazioni cofinanziate dal FEASR che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE, non sono ammissibili al sostegno le imprese in difficoltà o le imprese che hanno ancora un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno, tranne nei casi menzionati nelle norme applicabili in materia di aiuti di Stato

Programmazione e Pianificazione forestale: ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 34/2018, la Strategia forestale Nazionale (SFN) definisce gli indirizzi nazionali per la tutela, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, in attuazione degli indirizzi della Strategia forestale dell'UE (COM/2021/572 final). Le Regioni e Province Autonome, contestualizzano e attuano gli indirizzi nazionali nei propri Programmi Forestali Regionali (PFR), e nei Regolamenti forestali regionali ovvero nelle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale individuano e definiscono per contesti territoriali, ecologici e socioeconomici

² Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2012270 GU c 249 del 31/07/2014

locali, le ordinarie pratiche di gestione del bosco, le prescrizioni di gestione obbligatorie per tutta la superficie forestale regionale nel rispetto dei principi paneuropei di Gestione Forestale Sostenibile.

I Programmi Forestali Regionali, forniscono linee generali di tutela, valorizzazione e sviluppo del sistema forestale e adottano approcci, interpretazioni e scelte metodologiche in base al proprio contesto territoriale, ambientale, socioeconomico e culturale, coerentemente ai principi fondamentali e indirizzi strategici definiti a livello nazionale dalla Strategia Forestale Nazionale.

Le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di pianificazione forestale, come previsto dall'art. 6 (Programmazione e pianificazione forestale) del d.lgs. n. 34/2018.

I Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, previsti all'articolo 6, comma 6, del D.lgs. n. 34/2018 corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate (piano di gestione forestale o piano di assestamento forestale o strumenti normativi equiparati in vigore come, ad esempio, piano sommario, piano forestale di intervento straordinario, piano di riordino, piano culturale, piano di intervento e/o di investimento, piano di taglio poliennale, piano integrato particolareggiato, scheda boschiva, progetto per opere di rimboschimento, piano culturale e di mantenimento dei rimboschimenti, ecc.). Detti piani sono redatti ai sensi della normativa nazionale e regionale pertinente, e con essi vengono programmate le attività e gli interventi selvicolturali e di gestione forestale nella proprietà o comprensorio forestale di riferimento.

I Piani Regionali Antincendio Boschivo (AIB), previsti ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 353/2000, per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, definiscono le zone classificate a rischio medio o alto di incendi boschivi, nel rispetto della decisione della Commissione C(93) n. 1619 del 24 giugno 1993 a norma dell'art. 2 del Reg. (CEE) 2158/92, e individuano gli interventi utili e necessari al fine di accrescere la protezione degli ecosistemi forestali, la tutela delle funzioni svolte dalle foreste a favore delle zone rurali e intensificare i servizi e gli sforzi di sorveglianza, prevenzione, contrasto e ripristino.

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno.

Scheda di costo semplificato: schede redatte su SIAR sulla base dei costi unitari di riferimento individuati dalla Regione; debbono essere sottoscritte digitalmente dal tecnico che può allegare gli elaborati progettuali; sono soggette alle regole di conservazione documentale della Regione Marche. Esse restano accessibili al professionista con le medesime credenziali utilizzate per la loro redazione. Analogamente, alle schede prodotte dal tecnico incaricato potrà accedere l'impresa cliente che potrà richiamarle nell'ambito delle domande di contributo in corso di presentazione, senza ulteriori adempimenti, e complete degli elaborati progettuali allegati a cura del professionista firmatario.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Stabilità dell'operazione: I beneficiari delle operazioni di investimento assicurano un periodo di stabilità dell'operazione di investimento di durata così definita in funzione della tipologia di investimento: a) 10 anni per gli investimenti in infrastrutture, investimenti produttivi in strutture e beni immobili; b) 5 anni per gli investimenti produttivi in attrezzature, e per gli investimenti non produttivi. Fatto salvo i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 3 del Reg. UE 2116/2021 e ss.mm.ii., il periodo di stabilità dell'operazione non è assicurato qualora si verifichi: 1) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori della Regione in cui ha ricevuto il sostegno; 2) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; 3) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA) La Struttura decentrata territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicura le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.

2. Obiettivi e finalità

L'intervento si pone l'obiettivo di incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in particolare di servizi ecosistemici di regolazione. Ciò implica il perseguimento dell'aumento della biodiversità e della resilienza delle foreste ed una loro maggiore fruibilità che unisca svago, salute ed educazione ambientale.

3. Ambito territoriale

L'intervento si applica su tutto il territorio regionale nelle superfici forestali ammissibili al sostegno.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al presente intervento e relativo bando è pari a 2.000.000,00 di euro.

La dotazione finanziaria disponibile è al netto della quota del 10% che è cautelativamente riservata dall'Autorità di Gestione alla costituzione di un fondo di riserva. Attraverso tale fondo sarà garantita la disponibilità delle somme necessarie alla liquidazione di domande che, a seguito di ricorsi amministrativi o giurisdizionali, dovessero essere riconosciute finanziabili.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1 Condizioni di ammissibilità all'aiuto

La mancanza di uno dei requisiti richiesti per il soggetto, per l'impresa o per il progetto determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda di sostegno.

5.1.1 Requisiti del soggetto richiedente

I beneficiari del sostegno sono riconducibili a:

- ✓ Proprietari, possessori, pubblici o privati e loro associazioni, nonché altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato e loro associazioni, titolari della superficie forestale;
- ✓ Altri soggetti ed enti di diritto, pubblico o privato, e loro associazioni, individuati o delegati dai titolari della superficie forestale per la realizzazione di iniziative anche a titolarità regionale

5.1.2 Requisiti dell'impresa

1) non essere in difficoltà o che non aver ancora avuto un ordine di recupero pendente a seguito di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno nel caso di investimenti che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE (cfr. *Definizioni*);

- 2) essere iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 3) avere la disponibilità delle superfici sulle quali si intende realizzare gli investimenti.

La disponibilità deve risultare a pena di inammissibilità da:

1. titolo di proprietà;
2. titolo di usufrutto;
3. un contratto di affitto scritto e registrato;
4. un atto di conferimento ad una società agricola o cooperativa di conduzione;
5. un contratto di mandato scritto e registrato (art. 1703 e seguenti del Codice civile);
6. gestione del demanio forestale regionale ai sensi della L.r. 6/2005;
7. Concessione demaniale;
8. atto notarile di costituzione della Società/Associazione a fini gestionali del patrimonio forestale o agrosilvopastorale;
9. contratto di comodato, solo per Enti pubblici, stipulato in forma scritta, registrato nel Registro interno degli Enti coinvolti, con scadenza successiva al tempo necessario all'adempimento degli impegni previsti dal bando;

La presenza delle superfici nel Fascicolo aziendale non è richiesta nel caso di presenza di un Contratto di mandato al beneficiario richiedente che però devono essere presenti nel Fascicolo aziendale del mandante e riportate nel Contratto.

Non verranno prese in considerazione altre forme di possesso al di fuori di quelle sopra-menzionate.

Nel caso di proprietà indivisa il titolo di possesso è provato da un contratto di affitto pro quota.

Le informazioni aziendali saranno desunte dalle rispettive fonti di certificazione del dato, completamente aggiornate e validate prima della presentazione della domanda di sostegno, in particolare: fascicolo aziendale AGEA, elenco degli attrezzi e dei macchinari registrati a livello regionale per la richiesta di carburante agricolo agevolato (ex UMA), anagrafe zootecnica e registri di stalla. Per le informazioni non desumibili in modalità automatica dai corrispondenti sistemi informativi che certificano il dato, il richiedente o l'eventuale soggetto da questi delegato per la presentazione della domanda, garantisce la corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e il dato memorizzato a quella data nella fonte ufficiale.

5.1.3 Requisiti del progetto

Il progetto deve avere i seguenti elementi:

A) Elementi generali: contenere un "Piano di investimento" che deve:

1. essere coerente con l'art. 41, comma 8, del D.lgs. n. 36/2023 e quindi sviluppare *"un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco"*;
2. raggiungere un punteggio minimo di 0,20 da calcolare sulla base di quanto stabilito al paragrafo 6.;

3. essere cantierabile. La cantierabilità deve essere ottenuta prima della presentazione di una domanda di sostegno con l'acquisizione di tutti i titoli abilitativi richiesti dalla normativa vigente (autorizzazioni, comunque denominate, concessioni, permessi, pareri, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività, Permesso di costruire, ecc.);
4. prevedere una spesa ammissibile non inferiore a € 50.000,00 e non superiore a € 500.000,00;
5. riguardare le superfici forestali e ad esse assimilate del territorio regionale, così come illustrate nelle Definizioni;
6. indicare le modalità di erogazione del contributo (anticipo-SAL-Saldo) e sua temporizzazione annuale.

B) Altri elementi e disposizioni applicabili del Piano di investimento.

Il sostegno previsto dal presente intervento può interessare anche aree non boscate, nel caso di strutture a sviluppo lineare o puntuale al servizio del bosco e in aree aperte di pertinenza del bosco.

Devono essere rispettati i criteri di GFS (gestione forestale sostenibile), ove pertinente, definiti con la seconda conferenza ministeriale sulla protezione delle foreste in Europa, tenutasi a Helsinki il 16-17 giugno 1993, recepiti a livello nazionale dal D.lgs. n. 34/2018 e dalle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello regionale (cfr. paragrafo 1. Definizioni).

La conformità ai principi di GFS, viene garantita dal rispetto delle prescrizioni normative e regolamentari disposte a livello nazionale e regionale.

Le informazioni pertinenti la conformità alla GFS, devono venire comunque riportate anche in sede di domanda di sostegno nella Relazione del "Piano di investimento".

Solo per aziende con superfici forestali superiori a 100 ettari le informazioni pertinenti al rispetto dei criteri di GFS possono essere deducibili direttamente dagli strumenti di pianificazione forestale di dettaglio (Piano di Gestione) o da uno strumento equivalente.

Per i vincoli e gli impegni si applica, in quanto coerente, il Decreto del dirigente del Servizio politiche agroalimentari n. 149 del 8 aprile 2019, "Reg. (UE) n. 1305/2013 – D.A. n. 79/2018, PSR della Regione Marche 2014 – 2020. Bandi Sottomisura 16.8, operazione A), Sottomisura 8.3, operazione A), Azioni 1 e 2, e Sottomisura 8.5, operazione A). Chiarimenti sull'applicazione dei requisiti dei soggetti richiedenti in merito ai vincoli e agli impegni dei beneficiari."

C) Elementi tecnici forestali del Piano di investimento.

Si rinvia a quanto disposto al paragrafo 6.1.3 sui contenuti della relazione tecnica e degli elaborati specifici del settore forestale della progettazione esecutiva.

Il piano di investimento deve essere corredato da una relazione tecnica che indichi le **Categorie forestali regionali** di progetto e tutti gli eventuali riferimenti al **vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente** che si attua. Qualora disponibile viene inoltre presentato il documento di rilascio, da parte di organismo terzo riconosciuto (es. PEFC o FSC) della **Certificazione forestale** ottenuta per la superficie forestale in possesso con tutta la relativa documentazione.

5.2 Tipologie di investimento

Sono ammissibili gli investimenti nel territorio della Regione Marche, sulle superfici forestali finalizzate a incrementare e migliorare le funzioni ambientali e sociali del bosco e la fornitura in particolare di servizi ecosistemici di regolazione.

Devono realizzarsi investimenti conformemente a quanto previsto dal “Piano di investimento” approvato con l’atto di concessione dall’A.d.G. regionale, fatte salve eventuali varianti e/o deroghe stabilite dalla stessa.

Il sostegno è quindi volto a coprire le spese necessarie per poter realizzare:

- A. interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;
- B. interventi di gestione volti a migliorare l’efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;
- C. interventi di controllo dei danni causati dalla fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale;
- D. interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.

Gli investimenti possono riguardare esclusivamente superfici forestali che non hanno beneficiato del sostegno della Misura 8, operazione A), sottomisura 8.5 del PSR Marche 2014-2022.

Nel caso dell’intervento D., dato che tale tipologia non era presente nel periodo di programmazione dello Sviluppo rurale precedente, le realizzazioni possono essere previste anche nelle superfici forestali coinvolte da interventi selvicolturali finanziati dalla sottomisura 8.5 del PSR Marche 2014-2022.

Le attività puntuali ammesse a finanziamento potranno inoltre essere attuate una sola volta sulla stessa superficie per la medesima azione per tutta la durata del programma.

5.2.1 Regole da rispettare per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture

Nel caso di Enti pubblici od altri Enti/Società/Ditte che ne sono soggetti, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture si applica esclusivamente il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, pubblicato nella G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12, e successive modifiche.

Nel caso di soggetti di diritto privato od altre forme giuridiche che non sono soggette al Codice dei contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, nel caso di assenza completa del lavoro/servizio/fornitura nel Prezzario ufficiale regionale in materia di Opere pubbliche o nel “Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Marche”, è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall’Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore (esclusivamente tramite PEC).

5.3 Spese ammissibili e non ammissibili

5.3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili:

- a) al fine di garantire l'effetto incentivante del contributo pubblico, solo le operazioni per le quali il beneficiario ha avviato i lavori o le attività dopo la presentazione della domanda di sostegno. Fanno eccezione le spese generali preparatorie che possono essere avviate entro 24 mesi precedenti alla presentazione della citata domanda;
- b) le spese quietanzate prima della scadenza dei termini per la realizzazione fisica e finanziaria dell'operazione; in ogni caso non sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di pagamento.

Le spese generali sono ammissibili se effettuate sino a 24 mesi prima della presentazione della domanda di sostegno e connesse alla progettazione dell'intervento proposto, inclusi gli studi di fattibilità. In ogni caso non sono ammissibili spese sostenute dai beneficiari antecedentemente alla data del 1° gennaio 2023 o sostenute dai beneficiari e pagate da un organismo pagatore oltre la data del 31 dicembre 2029.

L'IVA è spesa ammissibile se effettivamente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia recuperabile in alcun modo dallo stesso. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Il richiedente deve indicare nella domanda di sostegno la base giuridica di riferimento che prova la non recuperabilità, in alcun modo, dell'IVA (cfr. paragr. 6.1.3) ed eventualmente la sua quota parte, suddividendo nell'allegato 3 della domanda di sostegno, gli importi recuperabili o meno, oltre ad indicarla nel quadro economico.

Si applica in proposito, in quanto coerente, il Decreto del dirigente del Servizio politiche agroalimentari n. 28 del 12 febbraio 2018, "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale della Regione Marche 2014 – 2020 - Bandi della Misura 8, Sottomisura 8.3, della Sottomisura 8.5 e della Misura 16, Sottomisura 16.8. Disposizioni in materia di liquidazione dell'IVA delle fatture per l'acquisizione di prestazioni per lavori, servizi e forniture alle imprese, ai soggetti di diritto privato di cui alla L. n. 168/2017 e ad enti pubblici."

Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 10% dei costi materiali degli investimenti, cassa mutua Ordine ed altre voci di costo comprese, esclusa l'IVA, ammissibile solo per l'importo non recuperabile in alcun modo.

Tale percentuale è ridotta all'8% in caso sia presente un Piano di gestione forestale o strumento equivalente vigente ed approvato dai rispettivi organi amministrativi che ne hanno affidato la realizzazione o, nel caso di soggetti privati singoli, commissionato dagli stessi.

In particolare sono ammissibili le seguenti spese generali:

- A) onorari per la progettazione degli interventi proposti, compresi gli studi di fattibilità ed eventuali consulenze in materie di sostenibilità ambientale ed economica necessari per la redazione del progetto, direzione, contabilità e collaudo dei lavori;
- B) spese per attività di prospezione geologica.

Entro il limite del 10% sono ammissibili le spese generali relative agli incentivi delle funzioni tecniche ed amministrative (RUP, progettista e Direttore dei lavori interno all'Ente) previsti ed erogati ai dipendenti ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

Sono ammissibili le spese di acquisto del materiale di propagazione forestale arboreo e arbustivo, corredato da certificazione di origine e fitosanitaria, come previsto dalle vigenti norme, e relative spese di trasporto, preparazione del suolo, messa a dimora e impianto, manodopera e protezione e le spese di materiali, manodopera e servizi necessari all'esecuzione degli interventi previsti.

Affinché la spesa sia ammissibile, per effettuare i pagamenti relativi alla domanda di sostegno e per ricevere il relativo contributo, è necessario utilizzare un conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario e presente nel fascicolo aziendale. Inoltre ciascuna fattura o documento contabile equipollente, deve recare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato e, nel caso di macchine ed attrezzature, il numero di telaio o di matricola. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa.

Si applica il Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici vigente al momento della sottoscrizione del frontespizio del "Piano di investimento", comprese le "Avvertenze generali" in premessa dello stesso Prezzario;

Per le voci di costo non presenti o non assimilabili a quelle del Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici sono da redigere **analisi dei prezzi** per la determinazione del prezzo unitario, così come previsto dallo stesso Prezzario.

5.3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) indennità di esproprio, servitù e indennizzo di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- b) acquisto di beni immobili;
- c) spese relative ai contratti ed agli atti posti in essere per avere il possesso dell'area e relativa registrazione;
- d) spese di acquisto di piante annuali e relative spese di impianto;
- e) spese per la realizzazione di rimboschimenti costituenti la normale rinnovazione dei popolamenti o rinfoltimenti utilizzando specie non autoctone, aliene o inadatte alla stazione;
- f) spese di acquisto di beni non durevoli o non ammortizzabili come i materiali di consumo a ciclo breve;
- g) spese di acquisto terreni, fabbricati e macchinari;
- h) manutenzioni ordinarie, costi di esercizio e funzionamento;
- i) imposte, oneri, e tasse, esclusa l'IVA non recuperabile in alcun modo (cfr paragr. precedente) e i contributi previdenziali per le prestazioni professionali versate entro i termini di legge;
- j) costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti;
- k) oneri legali;
- l) lavori o forniture non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici anche per il tramite dell'analisi prezzi nelle modalità previste nelle "Avvertenze generali";
- m) investimenti allocati in territori extra-regionali;

- n) costi per la stipula di polizze fidejussorie;
- o) spese non riconducibili ai prezzi di riferimento come sopra individuati;
- p) spese diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo.

5.4 Importi ammissibili e percentuali di aiuto

5.4.1 Entità dell'aiuto

Il massimale stabilito in termini di contributo pubblico per il presente intervento è di € 500.000,00 per beneficiario.

L'intensità di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

5.5 Selezione delle domande di sostegno

5.5.1 Criteri di selezione delle domande

L'attribuzione del punteggio al fine di stabilire la posizione che ogni domanda assume all'interno della graduatoria regionale, avviene sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI DI SELEZIONE E PESI	PESO %
A. Finalità specifiche dell'intervento	40%
B. Caratteristiche del soggetto richiedente	35%
C. Localizzazione degli investimenti dei beneficiari	15%
D. Dimensione in termini di superficie di intervento	10%
TOTALE	100%

Per ciascuna tipologia di priorità viene assegnato un punteggio in base ai seguenti parametri:

A. Finalità specifiche dell'intervento	
Rif. S06 - Contribuire ad arrestare e invertire la perdita di biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi – [prevalenza tipologie di investimento A e B]	1
Rif. S04 - Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento a essi, anche attraverso la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e il miglioramento del sequestro del carbonio – [prevalenza tipologia di investimento C e D]	0,5
Altre tipologie di investimento (rif. S05)	0

Tipologie di investimento:

A. interventi selvicolturali di tutela, conservazione e riqualificazione ambientale degli ecosistemi forestali, di salvaguardia di habitat forestali specifici, di pregio ambientale o di interesse paesaggistico e di aree ad elevato valore naturalistico;

B. interventi di gestione volti a migliorare l'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali, favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale, della composizione specifica, e di miglioramento della connessione spaziale ecologica, lo stoccaggio del carbonio;

C. interventi di controllo dei danni causati dalla fauna selvatica e/o domestica a protezione della rinnovazione naturale e artificiale;

D. interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.

Per l'attribuzione del punteggio in caso di più tipologie di investimento previste nel Piano di investimento (es. A e D) vale quanto indicato al punto 7. del paragrafo 5.1.2.

B. Caratteristiche del soggetto richiedente	
Beneficiari richiedenti il sostegno, pubblici o privati e loro associazioni, che detengono, per almeno il 90% dell'area dell'intervento, una Certificazione Forestale Sostenibile e un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente approvato dai rispettivi organi amministrativi in quanto affidatari della redazione dello stesso o, nel caso di soggetti privati singoli o associati diversi dai domini collettivi, commissionato dagli stessi.	1
Beneficiari richiedenti il sostegno, pubblici o privati e loro associazioni, che detengono, per almeno il 90% dell'area dell'intervento, un vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente approvato dai rispettivi organi amministrativi in quanto affidatari della redazione dello stesso o, nel caso di soggetti privati singoli o associati diversi dai domini collettivi, commissionato dagli stessi.	0,8
Altri soggetti richiedenti il sostegno	0

C. Localizzazione degli investimenti dei beneficiari	
In area compresa nel territorio di una o più Unioni montane e/o in aree naturali protette	1
In area parzialmente compresa, comunque per una superficie minima del 50%, nel territorio di una o più Unioni montane e/o in aree naturali protette	0,5
In altre aree	0

D. Dimensione in termini di superficie di intervento*	
Interventi che coinvolgono una superficie forestale maggiore o uguale a 20 ettari	1
Interventi che coinvolgono una superficie forestale maggiore o uguale a 5 ettari e minore di 20 ettari	0,5
Interventi che coinvolgono una superficie forestale minore di 5 ettari	0

* Per gli interventi che prevedono investimenti riferiti alla sola tipologia di realizzazione f) (interventi di realizzazione, miglioramento e installazione di opere e infrastrutture con funzione informativa e didattica, di punti informazione, osservazione e avvistamento, ecc.) viene attribuita forfettariamente una superficie forestale pari a 10 ettari (pari ad un quadrato di lato 316,23 metri, corrispondente al valore della v di 100.000 mq., il cui centro è il centroide dell'investimento realizzato) e, di conseguenza, un punteggio pari a 0,5. Per gli interventi che prevedono più investimenti, compreso quello sopra descritto, si fa riferimento alla sola superficie forestale coinvolta da interventi che prevedono investimenti riferiti alle tipologie a), interventi selvicolturali di tutela, e b), interventi selvicolturali di gestione.

Gli interventi che prevedono investimenti riferiti alla tipologia c) non concorrono nel calcolo della superficie forestale coinvolta e, di conseguenza, qualora il "Piano di investimento" preveda solo questa tipologia, il punteggio è pari a 0 (zero).

5.5.2 Modalità di formazione della graduatoria

È prevista la formazione di una graduatoria unica regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

1. si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio (A. - B. - C. - D.) di cui al paragrafo 5.5.1;
2. si moltiplicheranno i punteggi ottenuti con ciascun criterio con il proprio peso percentuale;
3. si effettuerà la sommatoria di tutti i valori ottenuti sulla base del calcolo di cui al punto precedente che rappresenterà il punteggio finale in graduatoria.

Sono ammesse alla graduatoria le sole domande di sostegno che conseguono un punteggio minimo pari a **0,20** ottenuto con i soli criteri da A. a D.

Le domande ammesse alla graduatoria verranno finanziate in ordine decrescente di punteggio fino alla concorrenza della dotazione finanziaria del presente bando.

A parità di punteggio avranno priorità le domande con l'estensione di superficie forestale coinvolta maggiore.

Nel caso in cui il Piano di investimento preveda più tipologie di investimento (cfr. paragrafo 5.2, es. A. e D.), e, quindi siano interessati punteggi diversi dallo stesso, per l'attribuzione del punteggio finale vale il principio del maggior importo di spesa dedicato (cioè la tipologia di investimento principale), come risultante da computo metrico e quadro economico.

6. Fase di ammissibilità

6.1 Presentazione della domanda di sostegno

I termini del procedimento sono fissati in **120** giorni, decorrenti dal giorno successivo alla scadenza del bando. A norma di quanto stabilito dall'art. 2 L. 241/90 i termini del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990, la comunicazione degli esiti dell'istruttoria per l'eventuale presentazione di memorie ai fini del riesame (cfr. 6.2.3) sospende i termini per concludere il procedimento. Il termine per la presentazione di tali memorie è fissato in 10 giorni.

6.1.1 Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, dovrà essere presentata esclusivamente su SIAR tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority; è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti o ad altri soggetti abilitati dalla A.d.G.

Lo stesso beneficiario può presentare una sola domanda di sostegno, pur se gli interventi ivi previsti possono ricadere in Comuni, Unioni montane o Province delle Marche diversi.

Oltre ai dati identificativi del richiedente ed al suo recapito telefonico mobile (intestato all'imprenditorie agricolo beneficiario/famigliare o convivente), la domanda deve contenere a pena di inammissibilità:

1. **Dichiarazione del Richiedente**, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesta che i lavori saranno eseguite da Imprese forestali così come descritte nel paragrafo 1. Definizioni, attestandone l'iscrizione al Registro delle imprese, sezione speciale imprese agricole, della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.);
2. **Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'assunzione ed il rispetto degli impegni** descritti al paragrafo 7.7 del presente bando.

6.1.2 Termini per la presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata tramite SIAR entro le ore 13.00 del giorno giovedì 19 settembre 2024, termine perentorio.

La domanda deve essere corredata dai documenti indicati nel successivo paragrafo 6.1.3

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione;

La verifica viene effettuata entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.1.3 Documentazione da allegare alla domanda

Alla domanda deve essere allegata, a pena di inammissibilità della domanda o dei singoli investimenti corrispondenti, la documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4:

1. **Piano di investimento** compilato in tutte le sue parti
 - Il Piano deve essere volto a fornire elementi utili per valutare l'efficacia e la coerenza delle azioni previste.
 - Il Piano dovrà essere, ove pertinente, redatto da tecnico abilitato e competente ai sensi degli ordinamenti professionali riconosciuti dalla normativa vigente.
 - Il quadro economico deve contenere gli importi dell'IVA per lavori e spese tecniche, distinti, se del caso, tra importi relativi ad IVA recuperabile ed IVA non recuperabile in alcun modo, sulla base di quanto contenuto nella dichiarazione redatta secondo l'allegato 2.
2. **Relazione tecnica**, che deve contenere le Categorie forestali regionali di progetto.

La relazione deve allegare gli stralci cartografici ed alfanumerici dell'eventuale **vigente Piano di gestione forestale o strumento equivalente** che si attua e il documento di rilascio, da parte di organismo terzo riconosciuto (es. PEFC o FSC) della **Certificazione forestale** ottenuta per la superficie forestale in possesso, con riferimento all'area di intervento indicata dal Piano di investimento, allegando stralcio cartografico con evidenziata la superficie certificata e l'area di intervento per dimostrare che vi ricade interamente.
3. **Elaborati specifici del settore forestale della progettazione esecutiva** che sono i seguenti:
 - e₁) – **elaborato selviculturale** che deve anche contenere la descrizione e la quantificazione dei seguenti parametri:

Parametri geotopografici e stazionali	altitudine media di ogni singola area di intervento	Giacitura prevalente (distinta in fondovalle, mezzacosta, cacuminale)	esposizione prevalente	Pendenza media (media delle misurazioni strumentali eseguite nelle aree di saggio da riportare su planimetria)	fascia fitoclimatica sec. Pavari	Cingolo (sec. Schmid) o associazione vegetale di appartenenza	Categoria forestale regionale (IPLA 2000)
Parametri bioecologici e selvicolturali ante e post intervento	età media	Composizione soprassuolo arboreo	indice di copertura	governo e trattamento del bosco	Struttura (distinta in monopiana, biplana, multiplana)	Sottobosco (post intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)	Rinnovazione (post intervento = stima della sua probabile evoluzione post intervento)
Stima del legname	Stima del legname compiuta attraverso i dati complessivi di intervento desunti dalla media delle misurazioni della ripresa eseguite nelle aree di saggio per il/i complesso/i boscato/i di progetto, da relazionare alla/e superficie/i di intervento, poi da sommare nel caso di interventi di progetto su più complessi boscati						
Aree di saggio	Almeno un'area di saggio ogni due ettari di superficie boscata interessata dal progetto di forma quadrata di lato venti metri o circolare di raggio dieci metri.						

Le aree di saggio, permanentemente segnate sul terreno o sugli alberi vertice o con altri metodi che garantiscano la localizzazione topografica dalla fase di progettazione fino a quella di rendicontazione e controllo in situ e/o in loco dei lavori, devono essere riportate su planimetria e numerate con la stessa numerazione dell'elaborato con i parametri di ciascuna area di saggio.

Nelle aree di saggio dovranno essere rilevati ed elaborati i seguenti parametri:

Numero degli alberi, suddivisi per specie legnosa, ante e post intervento	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Numero degli alberi da tagliare	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Curva di distribuzione dei diametri ante e post intervento , con modulo un centimetro e curva di distribuzione dei diametri come da indicatore 1.3 del criterio 1 dell'MCPFE (0-19 cm, 20-39 cm, 40-60 cm, maggiore di 60 cm)		<i>per ettaro</i>		
Età	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Diametro medio di area basimetrica	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Ripresa (massa intercalare)	<i>per area di saggio</i>	<i>per ettaro</i>	<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	<i>complessivi di intervento (dato medio x superficie di intervento)</i>
Rapporto h/d (altezza media/diametro medio) pre e post intervento	<i>per area di saggio</i>		<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	
Profondità della chioma, distinta in terzo superiore, metà, più di metà			<i>per media tra le varie aree di saggio</i>	

Nell'elaborato selvicolturale dovrà essere determinato il valore del legname sulla base del Prezziario ufficiale regionale in materia di LL.PP. (disponibile sul SIAR nel campo "Attività connesse") nonché le modalità di ripulitura; si applicano le prescrizioni di massima e polizia forestale vigenti (articolo 11, comma 4, della DGR n. 1732 del 17/12/2018, prescrizioni di massima e di polizia forestale regionali).

e2) - elaborati grafici:

e2a) corografia con riportate le perimetrazioni/campiture delle eventuali aree naturali protette nazionali o regionali e degli eventuali siti della Rete Natura 2000 e delle eventuali aree forestali HNV (DGR n. 168 del 14/02/2011);

e2b) planimetria in scala non inferiore a 1:5.000, con riportata l'area/e di intervento, la localizzazione ed identificazione delle aree di saggio e dei punti di vista fotografici;

e2c) planimetria catastale in scala non inferiore a 1:5.000, e comunque della stessa scala della planimetria di cui al punto e2b), con perimetrazione delle aree di intervento con campitura diversa a seconda del tipo di proprietà (demaniale, altra proprietà pubblica, collettiva, privata), con riportati i numeri di particella e di foglio, i confini di foglio, numeri e confini da riportare in maniera che siano leggibili;

e2d) documentazione fotografica numerata (con riportati i numeri sulla planimetria e2b) contenente i punti di vista fotografici);

e3) - Piano colturale redatto secondo i Piani colturali tipo di cui al Piano forestale regionale (art. 13, L.r. n. 6/2005), pubblicati sul sito https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca/Foreste#50_Normativa-Regionale;

e4) – elaborato catastale comprendente le ditte proprietarie, i Comuni, i fogli e le particelle catastali con distinta su apposita tabella, per ciascuna particella, la superficie totale della particella e l'estensione della superficie, porzione della stessa, interessata dall'intervento.

4. **Allegato 1** contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante anche gli estremi degli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità del Piano di investimento, richiesti e rilasciati dagli Enti competenti;
5. **Allegato 2** contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa al fatto che l'impresa sia o meno in difficoltà ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014 **(solo per beneficiari di diritto privato)**;
6. **Allegato 3** contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà circa gli importi di IVA recuperabile/non recuperabile in alcun modo con, eventualmente, la sua quota parte, suddividendo, gli importi recuperabili o meno;
7. **Allegato 4** contenente la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà garante del mantenimento degli impegni di cui al paragrafo 7.7 del bando, da redigere **a cura del mandante al mandatario in caso di Contratto di mandato**;
8. **Nel caso di soggetti di diritto privato od altre forme giuridiche non soggette al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023)** nell'ipotesi di assenza completa del lavoro/servizio/fornitura nel Prezzario ufficiale regionale in materia di Opere pubbliche o nel "Prezzario dei costi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole e forestali per la Regione Marche", è obbligatorio ricorrere al sistema di valutazione basato sul **confronto tra n. 3 preventivi di spesa confrontabili, nel rispetto delle disposizioni, del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione, nonché delle previsioni predisposte dall'Organismo Pagatore AGEA per tracciare lo scambio di lettere commerciali tra richiedente e fornitore (esclusivamente tramite PEC)**. I preventivi per lavori e forniture debbono essere forniti da ditte specializzate (Imprese forestali come descritte nel paragrafo 1. Definizioni per i lavori, e, ad es., ditta produttrice e/o commerciante di elementi di arredo verde e per aree attrezzate da realizzare all'aperto nel caso di investimenti per la fruizione pubblica delle superfici forestali), datati e firmati dalla ditta che li ha emessi, di cui uno prescelto e gli altri 2 di raffronto. Si precisa che detti preventivi di raffronto devono riferirsi ad investimenti con le medesime caratteristiche tecniche e prodotti da tre fornitori diversi ed in concorrenza tra loro. La mancanza di tutti e tre i preventivi determina l'inammissibilità della spesa corrispondente. In tutti gli altri casi è possibile richiedere l'integrazione degli stessi (ad es. 2 preventivi mancanti, Preventivi non datati, non firmati, non in concorrenza tra loro ecc.). Per i servizi tecnici (progettazione e Direzione dei lavori, compresa la loro verifica e la contabilità) i preventivi devono essere datati e firmati da almeno un libero professionista abilitato alle competenze in materia.

Per gli Enti locali e gli Enti gestori di Parchi e Riserve naturali, il Capitolato speciale d'appalto e lo Schema di contratto, pur se necessari per la completezza del progetto esecutivo, non andranno prodotti, ma conservati agli atti dell'ente.

Nel quadro economico deve essere indicato il valore del legname calcolato come descritto nella relazione tecnica, da portare in detrazione al totale di progetto esecutivo.

Il valore del legname commerciabile deve essere portato in detrazione dal costo del progetto sulla base del quale viene determinato l'importo del contributo.

6.1.4 Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

Le domande di sostegno, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo.

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Il richiedente o il beneficiario può chiedere la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti alla data di presentazione della domanda stessa e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di AGEA, dell'ufficio istruttore o del richiedente.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda e degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda o degli allegati, salvo quelli indicati al punto successivo.
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella stessa domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda e nei relativi allegati.)

NON si considerano errori palesi:

- la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda;
- la mancata presentazione della documentazione considerata essenziale per l'ammissibilità;
- la mancata o errata documentazione relativa alle condizioni di accesso o ai requisiti utili al calcolo dei punteggi di priorità.

In ogni caso la correzione di errore palese NON può determinare l'aumento del punteggio dichiarato nella domanda di sostegno.

Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di sostegno o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di sostegno o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di sostegno o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi

Delega, variazioni e integrazioni

Nel caso in cui il richiedente per la gestione di tutti gli atti relativi alla partecipazione ad un bando sia rappresentato da un altro soggetto, deve trasmettere all'ADG una procura speciale contenente:

- I dati del soggetto delegato,
- Le attività delegate;

Il potere di rappresentanza si intende conferito sino al compimento di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione al bando.

La procura deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di un proprio documento di identità in corso di validità.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno e nella documentazione allegata.³

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità o per l'attribuzione di punteggi non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta.

Le comunicazioni del beneficiario devono essere effettuate mediante le tecnologie dell'informazione e della comunicazione come di seguito specificato.

Invio di documentazione integrativa

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di 30 giorni entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

6.2 Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1 Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli amministrativi sulla totalità delle domande sono relativi agli elementi anagrafici e catastali della domanda e di incrocio con altri interventi del CSR e con altri regimi di aiuto, nonché agli elementi che è possibile e appropriato verificare mediante questo tipo di controlli.

³ Nella fattispecie non sono comprese le "varianti" che possono essere invece presentate successivamente alla formazione della graduatoria disciplinate dal presente bando.

Essi comprendono controlli incrociati con altri sistemi e tengono conto dei risultati delle verifiche di altri servizi o enti o organizzazioni responsabili dei controlli delle sovvenzioni agricole al fine di evitare ogni pagamento indebito di aiuto.

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di **90** giorni decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

I controlli riguardano in particolare:

- ✓ la verifica della rispondenza dei requisiti di accesso della domanda di sostegno: a) requisiti del soggetto richiedente, di cui al paragrafo 5.1.1; b) requisiti dell'impresa, di cui al paragrafo 5.1.2, c) requisiti del progetto, di cui al paragrafo 5.1.3.
- ✓ la verifica di validità delle autorizzazioni, comunque denominate, necessarie, richieste e rilasciate dagli Enti competenti) e della validità tecnica del Piano di investimento.
- ✓ la verifica della congruità dei costi unitari e dei prezzi complessivi relativi ai singoli investimenti proposti.
- ✓ la verifica di conformità degli investimenti alla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
- ✓ la verifica del possesso delle priorità dichiarate. In particolare, tutte le priorità devono essere dichiarate al momento della presentazione della domanda di sostegno e verificate in istruttoria della stessa. Nello svolgimento dell'istruttoria non possono essere attribuite priorità non dichiarate dal richiedente; in nessun caso il punteggio può aumentare.

È data facoltà all'istruttore di effettuare visite in situ per acquisire ulteriori elementi conoscitivi a supporto delle valutazioni tecniche sull'iniziativa progettuale, in particolare:

- a) per verificare la rispondenza di quanto dichiarato dal richiedente;
- b) per accertare la fattibilità degli investimenti proposti;
- c) per accertare la loro conformità agli obiettivi ed alle finalità dell'intervento.

Durante la visita aziendale potranno essere verificate anche:

- d) la situazione precedente all'investimento ove il materiale fotografico eventualmente prodotto non sia in grado di rendere con sufficiente chiarezza le condizioni prospettate;
- e) le situazioni che potrebbero aggiungere informazioni significative per la determinazione dell'ammissibilità dell'investimento proposto.

Attribuzione del punteggio di priorità

I punteggi saranno attribuiti sulla base dei criteri previsti dal presente bando al paragrafo 5.5. e documentati dai beneficiari.

6.2.2 Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda o in caso di riduzione del punteggio di priorità dichiarato in domanda, si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione:

- ✓ del punteggio assegnato;
- ✓ della spesa ammessa per singolo investimento;

- ✓ del dettaglio degli investimenti non ammessi;
- ✓ del contributo concedibile al netto del valore dell'eventuale legname commerciabile da detrarre dallo stesso;
- ✓ del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. paragr. 6.2.3.).

6.2.3 Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione di esito istruttorio sopraindicata, il richiedente può richiedere, esclusivamente attraverso SIAR, il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Intervento (CCI), attraverso la presentazione di osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione).

Il SIAR non consentirà la presentazione della richiesta oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della comunicazione o, nel caso, di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva) dalla data di invio della PEC

Tali istanze saranno esaminate dal CCI nei 20 giorni successivi al ricevimento e comunque prima della pubblicazione della graduatoria regionale.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di intervento, è comunicato ai soggetti interessati.

Esso contiene anche l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè:

- 1) ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione;
- o, in alternativa,
- 2) ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4 Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria

A conclusione dell'attività istruttoria, il Responsabile regionale di Intervento predispose la graduatoria, sulla base delle domande dichiarate ammissibili.

Sulla base della graduatoria unica regionale si procederà alla concessione del contributo nei limiti della disponibilità finanziaria.

Sono ammessi a finanziamento tutte le domande collocate in posizione utile in graduatoria fino alla copertura delle risorse attribuite.

Qualora la disponibilità finanziaria consenta il finanziamento di parte dell'ultima domanda in graduatoria, il richiedente il sostegno avrà facoltà di accettare tale finanziamento parziale, eventualmente procedendo a presentare una variante (aggiuntiva rispetto ai limiti ordinari) al fine di adattare il proprio progetto in funzione della nuova prospettiva finanziaria e fermo restando il permanere degli elementi di ammissibilità, nonché di un livello di priorità adeguato a mantenerne la finanziabilità.

La graduatoria è approvata con decreto del dirigente preposto al coordinamento dell'intervento SRD11.

6.2.5 Pubblicazione della graduatoria e comunicazione di finanziabilità

Il decreto di approvazione della graduatoria è pubblicato sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/2016 e n. 1158/2017, nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione

Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale e Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale_e_Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria medesima, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

Le comunicazioni di finanziabilità e di non finanziabilità sono inviate a firma del responsabile regionale di intervento.

7 Fase di realizzazione e pagamento

La Regione Marche raccoglie le domande di pagamento dei beneficiari, indirizzate all'Organismo Pagatore AGEA, finalizzate ad ottenere la liquidazione dell'aiuto spettante.

Il pagamento può essere richiesto sotto forma di:

- domanda di pagamento dell'anticipo;
- domanda di pagamento su stato avanzamento lavori (SAL);
- domanda di pagamento del saldo.

In questa fase inoltre i richiedenti possono presentare una richiesta variazione progettuale.

Invio di documentazione integrativa

Anche in questa fase, qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine di **30 giorni** entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, esclusivamente attraverso il SIAR, con l'avvertimento che, anche in assenza, l'istruttoria verrà comunque conclusa.

Il SIAR non consentirà la presentazione della documentazione oltre i termini, che decorrono dalla ricezione della richiesta di documentazione integrativa o, nel caso di mancata consegna per causa imputabile al destinatario (es. violazione dell'obbligo da parte delle imprese di mantenere una casella di PEC attiva), dalla data di invio della PEC.

7.2 Variazioni progettuali

Il beneficiario può presentare **2 richieste** di variazioni al Piano di investimento approvato; in tale valore massimo sono comprese le domande di variante eventualmente ritirate. Da tale limite rimane esclusa l'eventuale variante presentata per adeguare il Piano di investimento per finanziamento parziale della domanda di sostegno.

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti del progetto originario che comportino modifiche dei parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile:

- ✓ modifiche tecniche sostanziali delle operazioni approvate;
- ✓ modifiche della tipologia di operazioni approvate;
- ✓ cambio della sede dell'investimento fisso (cambiamento della particella in cui insiste l'investimento) se non determinato da cause di forza maggiore;
- ✓ modifiche del quadro economico originario, entro una percentuale massima del 50% degli importi ammessi al sostegno, salvo diversa suddivisione della spesa tra singole voci omogenee. Per voce omogenea si intende l'insieme delle voci di spesa che concorrono alla realizzazione di una singola struttura (es. stalla, vascone, sala di mungitura), un singolo impianto arboreo (es. frutteto, oliveto), una singola attrezzatura o macchina (es. impianto di mungitura, impianto di refrigerazione, trattrice). Le variazioni progettuali in riduzione di spesa, in ogni caso, non derogano in alcun modo al rispetto dei limiti massimi delle economie di spesa previsti per ciascun intervento del pacchetto;
- ✓ modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità;
- ✓ le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, per cui è necessaria la presentazione di istanze agli Enti competenti per il rilascio di autorizzazioni, comunque denominate.

7.2.1 Presentazione delle domande di variazione progettuale

Le domande di variante possono essere presentate **solo tramite SIAR**. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Non è prevista la comunicazione della variante prima della sua realizzazione.

Il beneficiario può presentare la richiesta di variante fino a **60** giorni prima della data stabilita per la rendicontazione.

Le varianti approvate ma eseguite in maniera difforme corrispondono a varianti non approvate.

Le maggiori spese eventualmente sostenute dal beneficiario per la realizzazione della variante rispetto al piano approvato non determinano aumento di contributo; sono quindi totalmente a carico del beneficiario.

In caso di maggiori spese, tuttavia, il contributo non viene detratto a livello di singolo investimento inserito in domanda, ma sull'importo totale del contributo concesso.

Diversamente, nel caso in cui la variante produca una riduzione della spesa ammessa, il contributo viene ricalcolato.

La variante può essere ritirata fino a quando al beneficiario non vengano comunicate inadempienze o l'intenzione di svolgere un controllo in loco (Regolamento di Esecuzione (UE) N. 1173/2022 e successivo atto ministeriale).

Le modifiche sono ammissibili purché soddisfino le condizioni di ammissibilità e garantiscano il mantenimento del punteggio minimo necessario per la finanziabilità (posizione utile in graduatoria).

7.2.2 Documentazione da allegare

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del Piano di investimento inizialmente approvato. Il progetto modificato, presentato in variante deve essere sottoscritto dal libero professionista abilitato incaricato;
2. un apposito quadro di confronto tra la situazione inizialmente prevista e quella che si determina a seguito di variante come previsto dal sistema SIAR;

3. un prospetto riepilogativo delle voci soggette a variazione, che consenta di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta, come previsto dal sistema SIAR;
4. nel caso di modifica in riduzione dell'importo degli investimenti approvati in fase di ammissibilità, relativa documentazione probante (ad es. fattura, preventivo, atto dell'Ente soggetto al D. lgs. n. 36/2023 ecc.).

7.2.3 Istruttoria delle domande

L'istruttoria si svolge nell'arco temporale di 45 giorni.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

Nel secondo e nel terzo caso la comunicazione del responsabile provinciale dovrà contenere le motivazioni ed indicare il termine perentorio entro il quale dovranno pervenire eventuali memorie per il riesame ad opera del CCI.

Il Dirigente responsabile dell'intervento SRD11 adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante.

7.3 Modifiche progettuali non sostanziali

Sono da considerarsi "**modifiche progettuali non sostanziali**" i cambiamenti del progetto che non alterano i parametri che hanno reso finanziabile l'iniziativa.

A titolo meramente esemplificativo sono:

1. il cambio del cronoprogramma.
2. le soluzioni tecniche migliorative delle opere, proposte nel rispetto del criterio della ragionevolezza e ordinarietà della spesa e della finalità per cui l'investimento è stato approvato.
3. cambio della sede dell'investimento fisso qualora non comporti il cambiamento della particella su cui insiste l'investimento.
4. le soluzioni tecniche migliorative, le trasformazioni di dettaglio tali da non richiedere la presentazione di istanze di autorizzazione, comunque denominate, agli Enti competenti;
5. modifiche/aggiornamento dei beni mobili oggetto nell'area oggetto di fruizione delle superfici forestali (le caratteristiche tecniche devono essere conformi a quelle del modello oggetto dei 3 preventivi originali);

Per le MODIFICHE PROGETTUALI NON SOSTANZIALI non sussiste l'obbligo di comunicazione prima della realizzazione. La valutazione sarà effettuata direttamente al momento dell'accertamento finale e, di conseguenza, in caso di esito negativo, le spese rimarranno a totale carico del beneficiario.

7.4 Domanda di pagamento dell'anticipo

L'anticipo può essere concesso fino ad un massimo del 50% del contributo concesso.

Gli Enti pubblici od altri Enti/Società/ditte soggette al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.) possono chiedere l'anticipazione sino ad un massimo del 50% dell'importo contrattuale (importo a base di

gara epurato dall'importo derivante dal ribasso offerto dall'aggiudicatario). Tale importo è ridotto al 45% qualora non siano già stati aggiudicati i lavori.

7.4.1 Presentazione delle domande

La domanda di pagamento dell'anticipo deve essere presentata attraverso il SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>

Nell'ipotesi che il beneficiario richieda l'anticipo deve presentare una polizza di garanzia fideiussoria stipulata con istituto di credito o società assicurativa, per un importo pari al 100% dell'aiuto erogato in via anticipata.

Gli Enti pubblici invece sono soggetti al tipo di garanzia dell'Ente predisposta da OP AGEA per questa casistica.

I soggetti pubblici devono altresì produrre la/e check list di autovalutazione delle procedure di affidamento poste in essere per aggiudicare le prestazioni (lavori, servizi, forniture) utilizzando i modelli "AGEA – CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)". Attualmente è attiva la versione 3.0, scaricabile dal sito <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

La modulistica relativa alla fidejussione, sia per i soggetti privati che pubblici, predisposta da AGEA OP, è reperibile su SIAR nella sezione domande di pagamento.

La fidejussione deve avere validità comunque fino alla liquidazione del saldo finale del premio, viene svincolata solo alla chiusura del procedimento amministrativo ed ha efficacia fino alla data di rilascio dell'apposita autorizzazione di svincolo da parte dell'Amministrazione competente.

Altra documentazione eventualmente utile è reperibile sul sito web del SIAR sopra indicato.

Alla domanda di anticipo deve essere allegata anche la dichiarazione sostitutiva (**Allegato 5 del bando**) al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136".

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.4.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche sono effettuate entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

La rendicontazione delle spese riferite all'importo erogato come anticipo è posticipata al momento della presentazione della domanda di saldo.

Nel caso di decadenza dall'aiuto il beneficiario è tenuto a restituire le somme percepite.

7.5 Domanda di pagamento di acconto su Stato Avanzamento Lavori (SAL)

È possibile presentare una richiesta di stato avanzamento lavori (SAL) per la liquidazione dell'aiuto corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti.

Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte. Nel caso il richiedente abbia presentato domanda di pagamento dell'anticipo il SAL può essere richiesto una sola volta.

Ogni domanda di SAL deve rappresentare almeno il 30% del contributo concesso.

È possibile erogare acconti fino all' **80%** dell'importo dell'aiuto totale concesso. Di conseguenza, nel caso in cui sia stato erogato l'anticipo, l'acconto su SAL non potrà essere di importo superiore al **30%** del contributo concesso.

Nel caso di mancata erogazione dell'anticipo, l'acconto su SAL potrà essere di importo compreso fra **30% e 80%** del contributo concesso.

7.5.1 Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo tramite SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx> fino a tre mesi prima della conclusione delle operazioni fissata nella decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione. Le domande presentate con diversa modalità non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

1. Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto, nei casi in cui questo è previsto (acquisizione beni mobili). Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere rettificati, pena l'inammissibilità della spesa. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, o, nel caso di Enti pubblici del RUP, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (SdI). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al Piano di investimento;
2. copia delle contabili⁴ dei pagamenti effettuati tramite conto dedicato (cfr. paragrafo 1. *Definizioni*):
 - Copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - Copia assegni emessi per il pagamento delle opere/beni rendicontati. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento;
 - Per pagamenti eseguiti con Carta di credito e/o bancomat produrre l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

⁴ Nel caso poi in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto.

3. copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate. Gli Enti pubblici applicano, se dovuta, la disciplina vigente che li riguarda;
4. relazione sul conto finale del SAL e computo metrico analitico consuntivo che dovrà essere dettagliato per singola unità/codice di costo così come riportato nel Piano degli investimenti presente in domanda di pagamento che dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Devono essere utilizzati i prezzi vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante;
5. quadro economico consuntivo;
6. **gli Enti pubblici e gli altri soggetti giuridici soggetti al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.)**, qualora non presentata la domanda di pagamento dell'anticipo in cui la seguente documentazione è già richiesta, devono altresì produrre la/e check list di autovalutazione delle procedure di affidamento poste in essere per aggiudicare le prestazioni (lavori, servizi, forniture) utilizzando i modelli "AGEA – CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)". Attualmente è attiva la versione 3.0, scaricabile dal sito <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.
7. dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del Piano di investimento finanziato con l'intervento SRD11 (**Allegato 6 del bando**);
8. dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (**Allegato 5 del bando**).

Il richiedente deve inoltre dichiarare di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

7.5.2 Istruttoria delle domande

Le verifiche vengono svolte nell'arco temporale di 45 giorni a decorrere dalla data di protocollazione della domanda di SAL e consistono nel:

- verificare la presenza, l'adeguatezza, la completezza dei documenti richiesti e la sottoscrizione del tecnico progettista;
- verificare che le spese siano state sostenute, imputate e comprovate in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile all'operazione considerata;
- verificare che le spese abbiano dato luogo ad adeguate registrazioni contabili, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.6 Domanda di pagamento di saldo

Presentazione delle domande

La domanda deve essere presentata solo attraverso SIAR all'indirizzo <http://siar.regione.marche.it/siarweb/homepage.aspx>. **entro il ventiquattresimo mese dalla data di comunicazione di finanziabilità della decisione individuale di concessione del sostegno.**

Accanto ai dati identificativi del richiedente la domanda deve contenere **la seguente dichiarazione:**

- di non essere soggetto destinatario di misure di prevenzione personale oppure di non essere stato condannato con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per i delitti di criminalità organizzata elencati dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale.

Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione da presentare tramite SIAR:

- ✓ dichiarazione, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni, in cui è riportata l'attestazione del Direttore dei lavori del completamento delle opere finanziate e che le forniture ed i lavori contemplati nei documenti giustificativi concernono la realizzazione del Piano di investimento finanziato con l'intervento SRD11 e che inoltre dichiara che tutte le opere risultano realizzate nel rispetto di tutte le norme concernenti le materie paesaggio, ambiente, difesa del suolo, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro, anche con riferimento alle autorizzazioni rilasciate, comunque denominate (**Allegato 7 del bando**);
- ✓ copia del registro IVA sottoscritta dal Beneficiario o dal delegato alla tenuta dei registri con evidenziate le fatture rendicontate. Gli Enti pubblici applicano, se dovuta, la disciplina vigente che li riguarda;
- ✓ relazione sul conto finale e computo metrico analitico consuntivo che dovrà essere dettagliato per singola unità/codice di costo così come riportato nel Piano degli investimenti presente in domanda di pagamento che dovrà essere timbrato e firmato dal tecnico progettista. Devono essere utilizzati i prezzi vigenti al momento della presentazione della domanda di sostegno o della eventuale variante;
- ✓ quadro economico consuntivo;
- ✓ Copia delle fatture e del relativo Documento di Trasporto, questo per le pertinenti forniture. Le fatture o i documenti contabili equipollenti devono riportare un'apposita codifica costituita dall'ID domanda e dall'intervento di riferimento, unitamente al dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento all'investimento finanziato. In difetto i documenti dovranno essere integrati, pena l'inammissibilità della spesa⁵. Deve inoltre essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del responsabile della tenuta della contabilità fiscale dell'azienda, o, nel caso di Enti pubblici del RUP, resa ai sensi articoli 47 e 76 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi di tutte le fatture inserite in domanda di pagamento (almeno numero, data e soggetto che le ha emesse), in cui si attesta che le fatture allegate alla domanda di pagamento corrispondono a quelle presenti nel Sistema di Interscambio (Sdi). L'obbligo dell'apposizione della suddetta codifica non si applica ai pagamenti non frazionabili (ad esempio stipendi, versamento oneri riflessi, IVA se non recuperabile, costi generali, ecc.) purché venga garantita comunque la tracciabilità dei pagamenti e la riconducibilità degli stessi al Piano di investimento;
- ✓ **gli Enti pubblici e gli altri soggetti giuridici soggetti al Codice dei contratti pubblici (D.lgs. n. 36/2023 e s.m.),** qualora non presentata la domanda di pagamento dell'anticipo o del SAL in cui la seguente documentazione è già richiesta, devono altresì produrre la/e check list di autovalutazione delle procedure di affidamento poste in essere per aggiudicare le prestazioni (lavori, servizi, forniture) utilizzando i modelli "AGEA – CHECK LIST PER LE PROCEDURE DI GARA PER APPALTI PUBBLICI DI LAVORI,

⁵ La rettifica di fatture elettroniche è effettuata mediante l'integrazione elettronica della fattura con le modalità indicate nella circolare Agenzia delle Entrate 13/E/2018 e richiamata anche nella circolare n. 14/E/2019, che fa riferimento ai casi di acquisti in "reverse charge" interno.

SERVIZI E FORNITURE (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i.)". Attualmente è attiva la versione 3.0, scaricabile dal sito <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx>.

- ✓ documentazione fotografica per lavori non più visibili ed ispezionabili successivamente alla loro realizzazione (es. scavi, riporti, drenaggi ecc.);
- ✓ dichiarazione sostitutiva al fine di consentire i controlli previsti dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" e ss.mm (**Allegato 5 del bando**);
- ✓ Copia dei documenti contabili⁶, nello specifico per i pagamenti effettuati con:
 - a) bonifico/ricevuta bancaria: copia dei bonifici / Riba eseguiti, prodotti dalla Banca o dalla Posta, con il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento;
 - b) carta credito/Bancomat: estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;
 - c) assegno: copia degli assegni emessi per il pagamento ed estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Tale modalità di pagamento può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile".

7.6.1 Istruttoria delle domande

La liquidazione del saldo del contributo, è concessa soltanto dopo:

1. la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso e del punteggio minimo e delle priorità previsti per la finanziabilità della domanda;
2. la verifica del raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano di investimento presentato con la domanda di sostegno. La mancata corrispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, in assenza di cause di forza maggiore, determinerà la revisione del sostegno accordato, fino al recupero totale delle provvidenze erogate.
3. l'effettuazione di un sopralluogo in situ inteso a verificare:
 - l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti nel Piano di investimento approvato e rendicontato;
 - il rispetto delle prescrizioni, dei vincoli e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di investimento;
 - la regolare esecuzione delle opere e degli acquisti previsti dal Piano di investimento;
 - che sia stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129.

Le verifiche vengono svolte entro 75 giorni a decorrere dalla data di ricezione della domanda di saldo.

⁶ Nel caso in cui le contabili dei bonifici non riportino precisamente il riferimento alla fattura per la quale è stato disposto il pagamento, è possibile richiedere una Dichiarazione liberatoria del fornitore per la regolarizzazione del documento incompleto.

Prima di procedere al pagamento devono essere effettuate le procedure dei controlli in loco a campione disposti dalla struttura regionale competente in materia di controlli relativi ai fondi comunitari.

7.7 Impegni dei beneficiari

Tramite la sottoscrizione della domanda di sostegno il richiedente si impegna a:

1. adeguarsi agli obblighi/limiti/condizioni che venissero eventualmente imposti a livello comunitario e nazionale in tempi successivi, anche qualora l'adeguamento fosse richiesto dopo la presentazione della domanda. Tale adeguamento sarà da effettuarsi integrando la domanda presentata, secondo le modalità opportune, con i dati che dovessero essere eventualmente richiesti in un secondo tempo;
2. realizzare il programma previsto dal Piano di investimento e rendicontare entro **24 mesi** dalla data di invio della comunicazione di finanziabilità contenente gli estremi della decisione individuale di concedere il sostegno;
3. destinare in via esclusiva il contributo oggetto di istanza per la realizzazione del Piano di investimento presentato;
4. realizzare l'intervento in modo conforme alle autorizzazioni rilasciate, comunque denominate, e nel rispetto alle finalità degli interventi in coerenza con il Piano di investimento approvato;
5. rendere noto alla Struttura competente per territorio ogni eventuale variazione e/o mancata realizzazione del Piano di investimento approvato;
6. impegnarsi a garantire la stabilità dell'operazione, non cambiando, per un periodo di 5 anni successivo alla presentazione della domanda di saldo, la destinazione d'uso delle opere e superfici oggetto di intervento, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dall'A.d.G regionale. In caso di cessione, il subentro è ammissibile solo nel caso in cui vengano sottoscritti dal subentrante gli impegni esistenti e a non cambiare la destinazione d'uso, alienare, cedere o distogliere le attrezzature oggetto di intervento, per lo stesso periodo, tranne per casi debitamente giustificati e riconosciuti dal A.d.G. regionale.
7. conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
8. consentire l'accesso in situ ed un'agevole consultazione della documentazione (compresa la consultazione del SdI) da parte degli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni;
9. restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;
10. dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/129 (cfr. successivo paragrafo 7.7.1).

7.7.1 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

Il beneficiario del contributo è tenuto a rispettare i seguenti obblighi informativi:

a) durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo:

1. per le operazioni che beneficiano di un sostegno pubblico totale superiore a 50.000 €, il beneficiario espone una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione;
2. per gli investimenti per i quali il sostegno pubblico complessivo supera 500.000 €, espone in un luogo facilmente visibile al pubblico targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate;
3. per i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, fornire sul sito una breve descrizione dell'operazione che consenta di evidenziare il nesso tra l'obiettivo del sito web e il sostegno di cui beneficia l'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi finalità e risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

b) Entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione, il beneficiario espone una targa informativa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:

- i) il sostegno pubblico complessivo per l'intervento supera 500 000 EUR;
- ii) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Il cartellone indica il nome e il principale obiettivo dell'operazione e mette in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione.

Tutte le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono fare riferimento al sostegno del FEASR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione.

Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.

In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell'assegnazione dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'Allegato III, del Reg. di esecuzione (UE) n. n. 2022/129; le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata, in quanto parte integrante dell'operazione cofinanziata.

7.8 Controlli e sanzioni

In caso di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate con successivo atto in definizione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (Masaf).

7.9 Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, alla domanda di SAL e a quella di SALDO, il beneficiario può esclusivamente attraverso SIAR,

osservazioni, eventualmente corredate da documenti (tranne quelli oggetto di precedente richiesta di integrazione), entro il termine perentorio di 10 giorni indicato nella comunicazione.

La richiesta di riesame viene esaminata entro i quindici giorni successivi alla ricezione delle osservazioni.

A seguito dell'emanazione del provvedimento definitivo, il beneficiario può presentare:

- ✓ ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione o, in alternativa,
- ✓ ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.

7.10 Informativa trattamento dati personali e pubblicità⁷.

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PSR CSR (COMPLEMENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 Piano di Sviluppo Rurale) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la Delibera Amministrativa n. 54 del 01/08/2023 e s.m.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale) ai sensi del Protocollo di intesa tra AGEA OP e Regione Marche sottoscritto a maggio 2017 (Rep. Regionale contratti n. 227/2017).

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

⁷ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR).

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

È necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale in qualità di Autorità di Gestione regionale del Complemento per lo sviluppo rurale 2023-2027 presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.